REGIONE PUGLIA
Assessorato Sviluppo Economico
e Innovazione Tecnologica
Settore Artigianato, p.m.i. e Internazionalizzazione

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 59 del 2-7-2008

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – Sig. [redacted] – Amm. re Unico [redacted] – [redacted] – Taranto

L'anno 2008 addì_____del mese di_____, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Falagario Giuseppe – Direzione Ufficio Reg. Lavoro	X	
Ignone Antonio - Esperto		X
Leone Cosimo – OO.SS.	X	
Maielli Carlo – Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria – Direzione Ufficio Reg. INPS	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. 1142/70;
- Vista la Legge 174/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Taranto;

Premesso che:

- In data 10.12.2007, il Sig. [redacted] residente in Taranto alla [redacted], socio amministratore del [redacted] volgeva istanza alla CPA di Taranto, per il riconoscimento dei requisiti professionali, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, allegando certificato INAIL col quale si dichiara che il suddetto è assicurato presso il predetto Istituto in qualità di artigiano, e visura Camerale;
- In data 13.12.2007, la CPA, deliberava di respingere la richiesta del Sig. [redacted], per mancanza dei requisiti previsti, ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 5 della L. 1142/70;
- La decisione veniva notificata all'interessato con nota n. 3931 del 17.12.2007, accusata in ricezione in data 7.1.2007;
- In data 21.2.2007, il Sig. [redacted] produceva ricorso avverso tale decisione a questa Commissione, per vedersi riconoscere il requisito di acconciatore, sostenendo che dall'anno 2003 ad oggi, affiancava la socia, sig.ra [redacted], in possesso dei requisito di acconciatore, nel lavoro manuale e professionale, addetto ai tagli e colori; che la funzione di amministratore è solo qualifica giuridica e che per tale compito non percepisce alcun compenso; che altre Regioni prevedono l'autocertificazione per la pregressa esperienza professionale che lo stesso non può dimostrare, non essendo mai stato assunto da alcuna delle imprese ove ha prestato attività lavorativa;

Ritenuto che:

- In via preliminare, si riscontra la inadeguatezza della certificazione INAIL in atti, che attesta l'iscrizione del Sig. [redacted] dal 17.11.2003, in qualità di artigiano, qualifica che non può essere assunta dal medesimo, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 6/05, i quanto trattasi di società non iscritta all'Albo delle imprese Artigiane;
- L'art. 7 della L. n. 174/2005, prevede la continuazione dell'applicazione delle norme stabilite con legge 1142/70, **in quanto compatibili**, fino alla data indicata nelle leggi regionali adottate sulla base dei principi prescritti nella medesima legge 174;
- dalla valutazione di compatibilità che si è andata ad effettuare, è emerso che allo stato attuale, non è possibile applicare nel caso di specie, la disciplina che riguarda la qualifica professionale conseguita attraverso corsi di formazione e/o esame teorico-pratico, non avendo la Regione Puglia, disciplinato con legge la materia;
- la previsione legislativa di cui alla L. 1142/70, art. 2, comma 4, secondo cui si ritiene conseguita la qualifica professionale con un periodo di attività lavorativa qualificata non inferiore a due anni, ben si raccorda con l'evidente favor legis che si riscontra nella norma di cui alla L. n. 174/2005, art. 3 punto 3, che prevede l'estensione del periodo di inserimento, al titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, così come nel caso in esame;
- In riferimento alla richiesta fatta dal Sig. [redacted], della iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, questa Commissione non entra nel merito, perché trattasi di nuova domanda che comporta un atto ed un fatto costitutivo, la cui procedura è prevista dalla L.R. n. 6/2005;

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dal Sig. [redacted], residente in Taranto alla [redacted], riguardante il riconoscimento dei requisiti professionali;
- di autorizzare il responsabile dell'Ufficio di Segreteria di questa Commissione, a porre in essere quanto necessario ai fini della esecuzione del presente dispositivo:
  Ai sensi dell'art. 7 – comma 6 – della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.
  Il presente atto si compone n. 3 facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)

Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)